

(N. 29)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1948

Compensi ai membri delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra fiduciari dell'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di guerra.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, a norma dell'articolo 56 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, fanno parte di ogni commissione medica territoriale per le pensioni di guerra medici civili fiduciari della Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra i quali, tolti per diverse ore di ogni giorno allo esercizio della libera professione, assolutamente non si adattano alla remunerazione prevista dai decreti legislativi del 31 agosto 1945, n. 572, e del 7 dicembre 1946, n. 623, per la generalità dei facenti parte di organi collegiali istituiti presso le Amministrazioni dello Stato, cioè una diaria di lire 250 per i membri che siano estranei all'Amministrazione dello Stato e di lire 125 per quelli che siano dipendenti dallo Stato o di qualsiasi altro ente di diritto pubblico. Retribuzioni evidentemente irrisorie rispetto a quelle correnti nella libera professione.

Escludendosi come inopportuna la soluzione di modificare la legislazione vigente, nel senso di fare a meno di detti medici rappresentanti la classe degli interessati nelle commissioni in parola;

escludendosi del pari per non aggravare di troppo il bilancio dello Stato la soluzione di elevare per tutti le suaccennate tariffe;

nella necessità assoluta di superare la suesposta difficoltà che ha determinato una vera crisi nel funzionamento di dette commissioni;

non si ravvisa altra via se non quella di disposizioni a parte per detti membri delle commissioni mediche in parola fiduciari della Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra.

Questi i motivi che spiegano il qui unito schema di disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico*

Per il trattamento economico ai membri delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra fiduciari della Associazione Nazionale fra i Mutilati e gli Invalidi di Guerra previsti nell'articolo 56, del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, modificato con l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 4 marzo 1946, numero 325, non si applicano le disposizioni vigenti per la generalità dei componenti commissioni, comitati e collegi comunque denominati istituiti presso le Amministrazioni dello Stato.

Ai suddetti membri, per l'opera prestata nella sede della Commissione, è dovuto il compenso di lire settanta per ogni visita medica effettivamente eseguita collegialmente con altri componenti la Commissione stessa. Tale compenso per più visite non può superare le lire duemila giornaliera. È inoltre dovuto, quando si eseguano visite a domicilio nello stesso Comune sede della Commissione, il rimborso delle eventuali spese di trasporto con mezzi ordinari di linea o la indennità chilometrica come stabilita a favore dei funzionari dello Stato per i tratti di percorso non serviti da detti mezzi ordinari.

Nei casi di visite collegiali eseguite fuori del Comune sede della Commissione, ai detti membri compete il trattamento economico previsto per i funzionari dello Stato di grado sesto.